



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>DETERMINA CON IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DD-03 / 798	del 03/08/2015
Codice identificativo 1175008	

PROPONENTE <i>Finanze - Provveditorato - Aziende</i>

OGGETTO	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
----------------	---

Istruttoria Procedimento	<i>SEGONI PATRIZIA</i>
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>SASSETTI CLAUDIO</i>



COMUNE DI PISA
Direzione Finanze Provveditorato Aziende

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. – Determinazione a contrattare.

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 28 del 23.07.2015 con la quale è stato approvato l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni sei, decorrenti dal 1 gennaio 2016, nonché lo schema della convenzione di tesoreria;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di Tesoreria rientra nell'ambito delle concessioni di servizi (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3377/2011; Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 8113/2009), ed è pertanto assoggettato alla disciplina dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, che prevede che:

- nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano alle concessioni di servizi salvo quanto disposto nell'articolo medesimo;
- la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato U.E. e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi;
- sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza;
- si applicano le disposizioni della Parte IV ("Contenzioso") del D.Lgs. 163/2006 e, in quanto compatibile, l'[art. 143](#), comma 7, del decreto medesimo;

RITENUTO, in esecuzione della Deliberazione del C.C. n. 28 del 23.07.2015, di individuare nella procedura aperta la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale;

VISTO che per l'affidamento dei contratti in tutto o in parte sottratti all'applicazione del Codice devono comunque essere osservati i principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) oltre che quelli derivanti dalla "Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici" (pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 01.08.2006, n. C 179) e, in particolare, i principi di pubblicità, che consente l'apertura del mercato alla concorrenza, e di trasparenza, che consente alle imprese di avere accesso ad informazioni adeguate relative al contratto in modo tale che le stesse siano in grado di manifestare il proprio interesse;

RITENUTO, al fine di garantire i suddetti principi di pubblicità e trasparenza, in conformità a quanto previsto nella richiamata Comunicazione interpretativa, di prevedere la pubblicazione del bando integrale di procedura aperta, predisposto sulla base del formulario comunitario, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea oltre che sul profilo di committente. Tali forme di pubblicità sono flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi. Inoltre la pubblicazione sul profilo di committente di tutta la documentazione supplementare necessaria alla partecipazione alla gara costituisce una adeguata misura per consentire il massimo livello di trasparenza;

VISTO che la suddetta Comunicazione interpretativa della Commissione precisa che l'aggiudicazione del contratto, sottratto in tutto o in parte dall'applicazione delle direttive, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei principi dei trattati, e che tale obiettivo può essere raggiunto tramite una descrizione non discriminatoria dell'oggetto del contratto, l'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri, termini adeguati, oltre che un approccio trasparente e oggettivo;

STABILITO, conseguentemente, che:

- potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- o avere sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea;
- o non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006;
- o non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- o non trovarsi, rispetto ad altri soggetti partecipanti alla gara, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, sia come controllante che come controllato;

Requisiti di idoneità professionale:

- o essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del medesimo T.U. (banche autorizzate in Italia e succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- o essere iscritti nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato membro nel quale è stabilito;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- o Aver gestito il servizio di tesoreria almeno per un comune con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (all'ultimo censimento generale della popolazione) o per una provincia, per un periodo di almeno tre anni compiuti consecutivi nel quinquennio 2010-2014;
- stante la natura atipica del contratto di tesoreria ed in ragione delle caratteristiche specifiche e delle particolarità caratterizzanti il servizio, risultanti dalle disposizioni normative e dallo schema di convenzione, sono ammessi a partecipare alla gara solo i concorrenti in forma singola; è infatti necessario, per il buon andamento della gestione del servizio e per il corretto esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza che spettano all'Ente e al suo Organo di revisione, che il tesoriere sia individuato in una singola persona giuridica, in capo alla quale possano essere imputate tutte le attività, gli adempimenti e le responsabilità proprie della funzione affidata;
- in considerazione della particolare natura del servizio nonché dei requisiti per ottenere l'autorizzazione all'attività bancaria, connotati da un elevato tasso di "soggettività", non si applica l'istituto dell'avvalimento;
- stante la specificità del servizio, non è prevista la divisione in lotti, non sono consentite varianti, non è ammessa la sub-concessione né la cessione del contratto;
- il termine adeguato per presentare l'offerta deve essere non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione integrale, sul profilo di committente, del bando e della documentazione supplementare, termine sufficiente a consentire alle imprese di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare le loro offerte;

DATO ATTO che la sopra citata Comunicazione interpretativa della Commissione sottolinea l'importanza della possibilità di un controllo dell'imparzialità della procedura, garantendo una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti dei concorrenti;

RITENUTO quindi di rispettare l'esigenza di una tutela effettiva prevedendo che le decisioni che possono avere un effetto negativo (motivi di rigetto della candidatura o dell'offerta, oltre che nome dell'aggiudicatario e contenuti dell'offerta selezionata) devono essere comunicate ai concorrenti nel termine di 5 giorni dalla decisione, affinché i concorrenti possano attivare i mezzi di ricorso disponibili;

RITENUTO inoltre che:

- per il contratto di cui trattasi non trova applicazione l'art. 143, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in quanto non compatibile con le caratteristiche del servizio;
- è necessario richiedere ai concorrenti una cauzione provvisoria, costituita con le modalità previste nel Disciplinare di gara, con il fine di garantire l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata, oltre che la mancata sottoscrizione del contratto, mentre, in virtù della garanzia legale generica richiesta al tesoriere ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, si è ritenuto di soprassedere dalla richiesta della cauzione definitiva;
- trattandosi di una concessione di servizio ed essendo inoltre il servizio di tesoreria svolto presso le sedi del tesoriere, distinte da quelle dell'Ente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

VISTI gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali:

- il Bando di gara, redatto dall'Ufficio Gare secondo il formulario comunitario (allegato 1);
- il Disciplinare di gara (allegato 2) con allegati: il modello della domanda di partecipazione alla gara (allegato A), il modello dell'offerta economica (allegato B), lo schema della convenzione di tesoreria (allegato C), il tutto predisposto di concerto con l'Ufficio Gare;

CONSIDERATO che:

- per la stima del valore massimo a base di gara della concessione non risulta immediatamente applicabile l'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, stante la particolare natura e le caratteristiche del servizio in oggetto;
- la concessione del servizio non rientra tra le fattispecie escluse dagli obblighi in materia di CIG (Codice identificativo di gara) e di contribuzione all'ANAC;
- nella propria Delibera n. 3 del 02.09.2014 l'ANAC ha affermato che *“emerge la necessità di una corretta stima del valore dei contratti atteso che diversamente, un non adeguato livello di pubblicità dell'affidamento determinerebbe l'alterazione della concorrenza nel mercato di riferimento e la violazione dei principi generali di non discriminazione e trasparenza, di cui all'art. 2 del codice dei contratti”*; inoltre, anche riferendosi alla giurisprudenza maturata su fattispecie similari al caso in questione, ha concluso che *“pur in assenza di più chiare pronunce in tal senso da parte della giurisprudenza (...) deve ritenersi che ai fini della determinazione dell'importo si debba tener conto anche dell'utilità concernente la disponibilità di ingenti somme di denaro; di tal che, anche nelle ipotesi di gratuità o di commissioni a carico dell'ente affidatario di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, si ritiene che, a garanzia della concorrenzialità tra gli operatori del mercato bancario, il contratto debba essere considerato di valore indeterminabile, con conseguente applicazione delle regole che governano l'affidamento di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie”*;

RITENUTO pertanto, sulla base di una valutazione estimativa che tiene conto delle considerazioni e dei criteri sopra esposti, di assumere il valore massimo a base di gara in 5,375 milioni di Euro (ossia nella fascia di contribuzione da 5 a 20 milioni di Euro di cui alla Delibera del 09.12.2014 dell'ANAC) che, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005, comporta un contributo di gara a carico dell'Ente di € 800,00 ed a carico di ciascun concorrente di € 200,00;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è la dott.ssa Patrizia Segoni, istruttore direttivo della U.O. Contabilità entrate, la quale ha

- preliminarmente fatto presente che in relazione allo svolgimento dell'incarico non osta quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990 né quanto previsto dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, né quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. di indire una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021;
2. di impegnare la spesa di € 800,00 a favore dell'ANAC, a titolo di contributo obbligatorio di gara, con imputazione al cap. 1.01.03.003-10894 del P.E.G. che presenta sufficiente disponibilità (imp. 1960/2015);
3. di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara: il Bando di gara (allegato 1), il Disciplinare di gara (allegato 2) con allegati: il modello della domanda di partecipazione alla gara (allegato A), il modello dell'offerta economica (allegato B), lo schema della convenzione di tesoreria (allegato C);
4. di pubblicare il Bando di gara sulla G.U. dell'Unione Europea e sul profilo di committente;
5. di pubblicare sul profilo di committente tutta la documentazione supplementare necessaria alla partecipazione alla gara;
6. di stabilire che:
 - possono partecipare alla gara i soggetti aventi i requisiti in premessa specificati, come riportati nel Disciplinare di gara;
 - sono ammessi a partecipare alla gara solo i concorrenti in forma singola;
 - non si applica l'istituto dell'avvalimento;
 - non è prevista la divisione in lotti, non sono consentite varianti, non è ammessa la sub-concessione né la cessione del contratto;
 - il termine di presentazione dell'offerta deve essere non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione integrale, sul profilo di committente, del bando e della documentazione supplementare;
 - i concorrenti dovranno prestare una cauzione provvisoria, nella misura del 2% del valore stimato del contratto, costituita con le modalità previste nel Disciplinare di gara;
 - le decisioni che possono avere un effetto negativo (motivi di rigetto della candidatura o dell'offerta, oltre che nome dell'aggiudicatario e contenuti dell'offerta selezionata) devono essere comunicate ai concorrenti nel termine di 5 giorni dalla decisione;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in premessa narrativa;
 - b. la forma del contratto sarà quella dell'atto pubblico amministrativo;
 - c. clausola essenziale è lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - d. la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta;
8. di incaricare il Responsabile del procedimento degli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto;
9. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Gare presso la Segreteria Generale, per quanto di propria competenza;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio.

IL DIRIGENTE

Dott. Claudio Sassetti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.